



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata.

OSSERVA

Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le indicazioni fornite dall'Autorità. Residuano tuttavia due profili di criticità, che è opportuno sottolineare, al fine di elevare lo *standard* di tutela dei dati personali trattati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dallo schema di regolamento, e conseguentemente segnalare all'Amministrazione.

1. L'art. 4, comma 9, lett. c), fa riferimento a uno scambio di informazioni tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. L'Allegato tecnico (art. 11) riguardo allo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA, prevede che "i gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese (ultimo capoverso dell'articolo 11, dove, peraltro, è erroneamente richiamata la lettera d) anziché c) dell'articolo 4, comma 9, dello schema di decreto). Poiché nello schema non viene altrimenti citata "l'anagrafe comunale" (da intendersi presumibilmente come anagrafe della popolazione residente), sembra doversi ritenere che la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche (e in questo caso sarebbe opportuno specificare quali). Ciò, in quanto ove si intenda attivare un collegamento tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale al di fuori di quanto previsto dalla speciale disciplina anagrafica, sorgerebbero profili critici di carattere generale (base giuridica, descrizione dei flussi e delle tipologie di dati) e andrebbe comunque rispettato il quadro normativo di riferimento (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Sarebbe quindi opportuno un chiarimento al riguardo.

2. L'art. 4, comma 11, nel prevedere -seppure in via residuale- una delega anche in assenza di provvedimenti espressi in capo alle camere di commercio delle funzioni svolte dal SUAP del comune, non precisa formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali. Assumendo

che la camera si trovi ad agire in nome e per conto del comune competente, sarebbe opportuno specificarlo nel testo in modo da attribuire comunque all'amministrazione comunale la titolarità del trattamento dei dati. Diversamente la camera di commercio dovrebbe configurarsi come autonomo titolare del trattamento.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:


esprime parere favorevole sullo schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti codesta Amministrazione l'opportunità di chiarire se, come sembra, la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche e nel rispetto della disciplina anagrafica (punto 1);
- b) sarebbe opportuno precisare formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali, nei termini di cui al punto 2.


Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE

IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Rep. Atti n. 76 - C V DEL 26/11/2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 26 novembre 2009

VISTA la direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi del mercato interno;

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 e, in particolare, l'art.3 che istituisce lo Sportello unico per le attività produttive - SUAP;

VISTO l'art.38, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza Unificata, assuma l'iniziativa per l'adozione di un regolamento per la semplificazione e la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di sportello unico per le attività produttive;

VISTO l'art.9, comma 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'art.9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40, che prevede la comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

VISTO lo schema di D.P.R. recante " Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri --DAGL, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza (prot. CSR 3104 P-2.17.4.12 del 2 luglio 2009);

VISTI gli esiti delle due riunioni tecniche tenutesi con le amministrazioni interessate in data 11 novembre e 17 novembre 2009, nel corso delle quali le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole allo schema, con la richiesta di apportare al testo le modifiche contenute in distinti documenti elaborati dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, consegnati e discussi nel corso degli incontri sopra indicati;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha trasmesso, in data 12 novembre 2009 le richieste delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI contenute nei documenti sopra indicati (prot. 4785 P-2.17.4.12);

VISTA la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione normativa, ha trasmesso il nuovo schema di regolamento indicato in oggetto, che apporta le modifiche concordate nel corso delle riunioni tecniche sopra indicate con le Regioni e gli Enti locali (prot. 4865 P-2.17.4.12 del 16 novembre 2009)

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna, che ha espresso parere negativo in quanto riscontra in esso alcuni profili di incostituzionalità ;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento in esame;

CONSIDERATO che l'UNCEM, nell'esprimere parere favorevole, ha consegnato un documento di osservazioni che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Al.1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133".

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto

RF



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Acc. 1
Consegnato nella
seduta del
26 novembre 2008



NOTA UNCEM

sullo "schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"

Conferenza Unificata, Roma 26 novembre 2009

Il regolamento contiene alcuni elementi di criticità, più volte evidenziati anche in sede di Conferenza Unificata da parte delle Regioni.

In particolare, si ritiene che il portale ovvero il sito web www.impresainungiorno.it debba avere una funzione sussidiaria e strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni relative allo sportello unico, le cui competenze restano comunque ferme in capo ai singoli comuni. Quindi proprio per garantire che lo "sportello unico per le attività produttive" costituisca, in modalità telematica, l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, è essenziale la valorizzazione del ruolo regionale.

Tale ruolo non può caratterizzarsi solo sul piano della modulistica (come richiesto dal livello nazionale), ma deve orientarsi a facilitare, a livello regionale, i rapporti tra le amministrazioni centrali e quelle locali, nell'ottica di determinare omogeneità nei procedimenti amministrativi condotti dai Comuni nei confronti delle imprese, secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.

Da ciò non si può prescindere, anche perché l'architettura del "sistema pubblico di connettività" salvaguarda le community network già esistenti sul territorio (come ad esempio in Toscana la RTRT) e non potrà che essere questo il veicolo di comunicazione delle informazioni utilizzato dalle amministrazioni.

Ciò implica, in sostanza, che le disposizioni del regolamento dovrebbero applicarsi in un contesto di cedevolezza, ovvero solo quando le Regioni non abbiano - in accordo con i Comuni o secondo le opportune forme di concertazione - previsto



con apposita normativa le modalità organizzative e tecnologiche tali da garantire adeguati livelli essenziali di servizi di cui al regolamento stesso. In questo modo, attraverso il riconoscimento di un ruolo di coordinamento e di uniformità informativa a livello regionale, è possibile ovviare ai rischi di una evidente frammentazione delle procedure proprie di ciascun ente territoriale, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, i quali potrebbero non riuscire a garantire i reali livelli di prestazione richiesti dalle imprese.

Qualora il Governo fosse comunque determinato nel percorrere la direzione intrapresa, insistendo sulle posizioni emerse nella bozza di regolamento presentata, le Regioni si vedrebbero costrette a valutare la congruenza di quanto fino ad ora fatto a livello territoriale rispetto ai nuovi indirizzi indicati a livello nazionale, lasciando interamente la responsabilità dell'attuazione allo stesso livello nazionale.



PER COPIA CONFORME

FOGGI N.4
09 DIC. 2009





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 976/2010

Roma, addì 15.03.2010

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 280/2010 emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO
DELLA DISCIPLINA SULLO
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(.....)**

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 346/2010 e data 15/3/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00280/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione normativa.

Schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota MSN 66- P- 2.65.1.6.1 del 18 gennaio 2010, pervenuta il successivo 22 gennaio con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la semplificazione normativa - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

Esponde l'Amministrazione che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato quale canale unico tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e disciplinato con d.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447, non ha trovato completa attuazione a causa della carente informatizzazione dei comuni di media e piccole dimensioni, della assenza di collegamento tra le Amministrazioni coinvolte nella fase di nascita dell'impresa e quelle competenti per la fase successiva all'inizio dell'attività, per la mancanza della specificazione di un "portafoglio essenziale" dei servizi erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), e dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento.

Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.

L'articolo in questione fonda l'intervento dello Stato sulla necessità di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) relativi alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, eliminando le disparità di accesso al mercato per le imprese e, nell'ottica della sussidiarietà (art. 117, comma 2, lettera p), precisando le funzioni fondamentali dei comuni nella materia.

A tal fine, la norma primaria rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di

cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("*Agenzie per le imprese*"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "*impresa.gov*" che assume la

denominazione di "*impresainungiorno*", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi

medesimi.

Le disposizioni recate dall'articolo 38 del d.l. n. 112 del 2008, come esplicitamente disposto al comma 2 di tale articolo, costituiscono altresì adempimenti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006; sottolinea al riguardo l'Amministrazione che lo schema di recepimento della c.d. "*Direttiva Servizi*", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, contiene un articolo dedicato allo sportello unico che conferma l'impostazione dell'articolo 38 che rifluisce nel regolamento in esame.

In particolare, sulla base della direttiva comunitaria assumono rilievo le prescrizioni concernenti:

- a) l'espletamento per via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi;
- b) la possibilità, a favore delle imprese, di presentare domande per l'accesso sia presso lo sportello unico che presso soggetti privati accreditate;
- c) la possibilità di presentare le domande di inizio attività contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del d.l. n. 7 del 2007;
- d) la delega, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di sostituire il Comune che non abbia istituito lo Sportello e qualora quest'ultima non corrisponda ai requisiti richiesti.

Sulla base dell'indicata autorizzazione normativa è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di 12 articoli suddivisi nei seguenti capi:

- Capo I – Principi generali ed ambito applicativo (articoli da 1 a 3);
- Capo II – Organizzazione del SUAP (articolo 4);
- Capo III – Procedimento automatizzato (articoli 5 e 6);
- Capo IV – Procedimento unico (articoli 7 e 8)
- Capo V – Disposizioni comuni (articoli 9 e 10);
- Capo VI – Monitoraggio istituzionale (articolo 11);
- Capo VII – Disposizioni finali (articolo 12).

Il testo è corredato di un allegato tecnico, più volte richiamato nell'articolato e specificamente definito nell'articolo 12, comma 5, dello schema.

Sullo schema, corredato della relazione tecnica e dell'analisi di impatto della regolazione sono stati acquisiti i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le politiche europee nonché quelli della Conferenza unificata e del garante per la protezione dei dati personali.

Considerato:

Lo schema regolamentare in esame, che abroga il previgente d.P.R. n. 447 del 1998, ridefinisce organicamente la disciplina dei SUAP.

Il quadro risultante dalla disciplina proposta, anche in relazione agli obblighi di risultato prescritti dalla Direttiva comunitaria, identifica nello "*sportello unico*" il soggetto pubblico di riferimento territoriale

per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, specificando che le relative domande, dichiarazioni e comunicazioni nonché gli elaborati tecnici ed allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica.

Compete poi al SUAP provvedere all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

L'articolo 2 dello schema, che delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, esclude esplicitamente gli impianti e le infrastrutture energetiche e altre specifiche attività disciplinate da normativa speciale.

L'unicità dello sportello e la prescrizione dell'utilizzo del veicolo telematico comportano una integrazione della gestione del SUAP con l'attuale sistema della comunicazione unica per la nascita dell'impresa disciplinata dall'articolo 9 del d.l. 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che già utilizza una infrastruttura tecnologica diffusa in tutto il territorio nazionale e gestita dalle Camere di commercio.

Il raccordo con le infrastrutture e reti già operative, è assicurato attraverso il portale "*impresainungiorno*" disciplinato all'articolo 3 dello schema (che rappresenta l'evoluzione del precedente portale "*impresa.gov*"), finalizzato allo scambio informativo e alla interazione telematica con le amministrazioni ed enti interessati.

E' pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai

sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni e, utilizzando, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, strumenti già obbligatoriamente in uso (protocollo informatico; posta elettronica certificata; firma digitale etc.).

L'assetto organizzativo del SUAP è disciplinato nell'articolo 4 dello schema, che ne qualifica il ruolo unico di punto di accesso in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva e la qualifica quale unico soggetto abilitato a fornire una risposta unitaria e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Lo sportello unico è altresì chiamato a curare l'informazione dell'utenza mediante il portale, dal quale deve inoltre risultare lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate, nonché l'elencazione dell'attività per le quali è consentito l'immediato avvio. Data la finalità informativa perseguita, appare condivisibile la precisazione recata dal comma 7 dell'articolo, che non ammette valenza giuridica alla pubblicazione dei dati connessi ai procedimenti ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione di impugnative da parte di terzi.

Nell'ambito della unicità del canale di comunicazione con le imprese, sono altresì condivisibili l'attribuzione allo sportello delle competenze dello sportello unico per l'edilizia, salvo diversa disposizione dei commi interessati (comma 6), le modalità di

individuazione del responsabile del SUAP, anche in funzione dell'esercizio del diritto di accesso anche per atti provenienti da altre amministrazioni detenuti dallo sportello, e le modalità di comunicazione con il registro delle imprese, secondo i requisiti tecnici previsti nell'allegato tecnico.

A garanzia del tempestivo ed omogeneo avvio del sistema, l'articolo (commi 11, 12 e 13) prevede un meccanismo di autovalutazione da parte dei Comuni, circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per la funzionalità dello sportello, da comunicare al Ministero dello sviluppo economico entro 120 giorni della pubblicazione del regolamento in esame.

In caso di mancata costituzione dello sportello o di insussistenza dei requisiti richiesti entro 180 giorni, le funzioni sono delegate alla Camera di commercio territorialmente competente; l'uniformità sul territorio nazionale è assicurata dal rispetto delle modalità recate dall'allegato tecnico.

Tale disposizione, coerente con la necessità di rendere immediatamente operativo il sistema, trova il suo sostegno nei termini di recepimento della direttiva comunitaria e nella coerente disposizione recata nel d.d.l. di recepimento della direttiva medesima. Nel definire i criteri direttivi posti a base della regolamentazione, la norma primaria precisa che la semplificazione e il riordino della disciplina deve avvenire nel rispetto della legge n. 241 del 1990, richiamandone esplicitamente l'articolo 19, comma 1 e l'articolo 20,

comma 4.

In funzione di tale specificazione, lo schema in esame è stato strutturato distinguendo, e disciplinando partitamente, un "*procedimento automatizzato*", nel quale è compresa la DIA (articolo 19, comma 1 sopra citato) e un "*procedimento unico*" che disciplina le fasi del procedimento ordinario rientrante nella casistica di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

Quanto al procedimento automatizzato, esso è disciplinato nell'articolo 5 dello schema, il quale peraltro nell'ultimo comma (il 9) si occupa del diverso istituto del silenzio assenso. Ciò indurrebbe a ritenere improprio il titolo dell'articolo che fa riferimento alla DIA, se nonché si ritiene più congruo scorporare tale ultima disposizione per farne un articolo a sé.

Con riferimento agli altri commi dell'articolo, si osserva, poi, che il comma 4 contiene una molteplicità di disposizioni che conviene tenere separate. Si consiglia dunque di formulare un apposito comma che dovrebbe iniziare nei termini seguenti:

"5. A seguito del rilascio della ricevuta di cui al comma precedente, il richiedente..." (seguiranno le attuali lettere a) e b)).

A fini semplificatori e acceleratori è altresì prevista la possibilità della contestuale presentazione della DIA e della comunicazione unica presso il registro delle imprese; in tal caso quest'ultimo provvede immediatamente alla trasmissione nel SUAP per il rilascio della ricevuta ricevuta che lo sportello rilascia in modo automatico a valle

di una verifica con modalità informatica della completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati.

A seguito del rilascio della ricevuta, che fissa il termine di avvio del procedimento, è consentito l'avvio dell'intervento o dell'attività secondo quanto previsto nel comma 4 dell'articolo (decorsi 30 giorni dalla presentazione o immediatamente qualora la DIA della presentazione o immediatamente qualora la DIA riguardi l'esercizio di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE).

Quanto al riferimento alla direttiva comunitaria, recato alla lettera b) del citato comma 4, rileva la Sezione che la prescrizione si connette alla riformulazione del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, prevista dall'articolo 84 dello schema del d.lgs di recepimento della direttiva medesima, che, una volta in vigore, postula una integrazione della formulazione adottata nello schema.

Decorsi i termini suindicati, o i diversi termini previsti dalle discipline regionali speciali, le attività possono essere iniziate senza necessità di ulteriori attività da parte del richiedente.

Nella sostanza, la disciplina prende le mosse dal rilascio della ricevuta, a valle dei previsti controlli informatici, ricevuta che, in caso di attività non discrezionale della Pubblica Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda; pertanto revocabile o annullabile da parte dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di autotutela – e, nel caso di silenzio-assenso, ferma la

disciplina ex articolo 20 della legge n. 241 del 1990, determina l'inizio del decorso dei termini.

In tale schema operativo si inserisce la possibilità per i soggetti interessati di avvalersi dell'*"Agenzia per le imprese"* - soggetto privato accreditato che può svolgere funzioni di natura istruttoria e asseverazione dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - la cui disciplina forma oggetto di uno specifico regolamento il cui schema, trasmesso contestualmente a quello in esame, è oggetto di separato parere nella odierna Adunanza.

Le funzioni dell'Agenzia sono disciplinate nell'articolo 6 dello schema; quest'ultima, all'esito positivo della istruttoria che è tenuta a compiere, trasmette allo sportello una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dall'interessato, che vale come titolo ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato per tutte le pratiche che rientrano nell'attività vincolata della P.A..

Al "procedimento unico", concernente i procedimenti non rientranti tra quelli sopra indicati, è dedicato l'articolo 7 dello schema, il quale elenca i passi procedurali fissando termini limitati per le risposte dell'Amministrazione e ribadisce l'utilizzo delle comunicazioni in via telematica al SUAP degli atti istruttori e pareri tecnici richiesti.

Nell'ambito di tale procedimento, l'*"Agenzia per le imprese"*, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria; può altresì fornire supporto organizzativo e gestionale, qualora il

Comune lo ritenga opportuno e ferma restando la titolarità del procedimento in capo al Comune medesimo, nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal responsabile del SUAP.

Va rilevato come l'articolo prevede esplicitamente la salvaguardia di termini più brevi previsti dalla disciplina regionale per la richiesta di integrazioni documentali.

Il successivo articolo 8 dello schema disciplina i raccordi procedurali con gli strumenti urbanistici e gli articoli 9 e 10 introducono semplificazioni in ordine all'acquisizione di chiarimenti tecnici e alle procedure sulla conclusione dei lavori e sul collaudo, delineando modalità applicative che non si prestano ad osservazioni.

L'articolo 11 stabilisce infine modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico dell'attuazione delle misure introdotte dal regolamento, risultati al quale devono, per i primi tre anni di applicazione, formare oggetto di relazione annuale al Parlamento.

Il comma 2 dell'articolo dispone in ordine alla predisposizione, a cura dei Ministri per lo sviluppo economico, la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, di un piano di formazione – in collaborazione con Anci, Unioncamere e, eventualmente di esponenti del sistema produttivo – dei dipendenti pubblici per diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni di assicurare l'esercizio dei diritti di iniziativa economica di cui

all'articolo 38 del d.l. 112 del 2008.

La disposizione regolamentare riproduce *verbatim*, quanto alle finalità, la prescrizione recata dal comma 4 del succitato articolo discostandosene quanto all'identificazione dei proponenti e alle modalità di proposizione.

In carenza di raccordo, la giustapposizione delle due previsioni normative, induce perplessità, sembrando introdurre una modalità parallela a quella prevista dalla norma primaria, la cui ripartizione in sede regolamentare sarebbe ultronea.

Infine l'articolo 12 dello schema, oltre all'abrogazione del d.P.R. n. 447 del 1998 ed alla clausola di invarianza finanziaria, prevede una gradualità dell'entrata in vigore del provvedimento.

In concreto, facendo salve *medio-tempore* le vigenti disposizioni, l'entrata in vigore è stabilita dopo 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento per l'obbligatorietà e la esclusività della DIA telematica in tutte le Regioni, e dopo un anno dalla pubblicazione per il completamento a regime della nuova disciplina.

Termini che appaiono ragionevoli tenuto conto della necessità di consentire ai commi ed alle Camere di commercio il concreto adeguamento al nuovo sistema.

Ciò anche ai fini di procedere alla definizione dei moduli telematici, secondo criteri di omogeneità per l'intero territorio nazionale, da effettuarsi in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali (articolo 12, comma 3, dello schema).

L'articolo inoltre definisce l'allegato tecnico, che forma parte integrante del regolamento, prevedendo che le eventuali modifiche siano adottate con decreto interministeriale; disposizione questa che può essere condivisa risultando circoscritta agli adeguamenti attuativi di carattere meramente tecnico.


Conclusivamente, l'esame del testo predisposto appare rispettoso dei criteri di delega statuiti dalla norma primaria di autorizzazione e, pertanto, la Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni sopra espresse.

Accluso al parere, del quale forma parte integrante, si trasmette copia del testo esaminato, recante tal^{le} correzioni formali; si raccomanda peraltro una accurata rilettura del testo definitivo per adeguarlo alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (in supplemento ordinario della G.U. 3 maggio 2001, n. 101).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.


L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO



ALLEGATO

**REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA
DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 116 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per le Politiche Europee;

CAPO I
Principi generali ed ambito applicativo

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "agenzia per le imprese" (di seguito Agenzia): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - b) "amministrazioni": le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
 - c) "camere di commercio": le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 - d) "CAD": il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - e) "comunicazione unica" : l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - f) "decreto legge": il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - g) "DIA": la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente, ivi comprese la comunicazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la dichiarazione di inizio di attività in cui la ricevuta della dichiarazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lett. e) e f), del decreto legge;
 - h) "dichiarazione di conformità": l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
 - i) "attività produttive": le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'art.38 del decreto legge;
 - j) "impianti produttivi": fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
 - k) "portale": il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività;
 - l) "registro imprese": il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

m) "sportello unico per le attività produttive" (di seguito SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

n) "sistema INA-SAIA" : il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;

o) "sistema pubblico di connettività" (di seguito SPC) : "l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione";

p) "interoperabilità": l'interoperabilità è la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE.

2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Articolo 3
(Il portale "impresainungiorno")

1. Il portale:

- a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
- b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'art. 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 6;
- e) costituisce punto di contatto a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2006/123/CE.

2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.

3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al DPCM 1 aprile 2008, e in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 6 e 7.

↓
per esteso

Capo II
Organizzazione del SUAP

Articolo 4
(SUAP)

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri Uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli altri Uffici comunali interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,

pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; le comunicazioni al richiedente sono esclusivamente trasmesse dal SUAP.

3. Il SUAP, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, e fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;

c) alle informazioni, che devono essere garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale del comune stesso. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il collegamento di cui al comma 8:

a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;

b) garantisce, anche ai sensi dell'art.11, comma 3, della direttiva 2006/123/CE, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle dichiarazioni di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a DIA, funzionali al procedimento in corso;

c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;

d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2, dell'allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del decreto legge e all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

11. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o quest'ultimo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 6 che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite; compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti

comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III

Procedimento automatizzato

Articolo 5

(Presentazione ed effetti della dichiarazione di inizio attività)

1. Nei casi in cui le attività di cui all'art. 2, comma 1 sono soggette alla disciplina della DIA di cui all'art. 1 comma 1, lettera g), la dichiarazione è presentata al SUAP.

2. La DIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

3. ~~La DIA è corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza.~~ *Alla DIA è allegata*

4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'art. 12, commi 6 e 7. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può:

a) iniziare l'intervento o l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero il termine più breve previsto dalle specifiche discipline regionali;

b) avviare immediatamente l'intervento o l'attività nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, comprese le iscrizioni in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante;

5. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della DIA, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti

- inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. 6. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'attività oggetto della DIA può essere iniziata senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori o di avvio dell'esercizio.
2. 7. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4, nei tempi rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
7. 8. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa.
10. 9. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 6

(Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 9, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge.

2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.

4. Nel caso di cui al presente articolo, l'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

CAPO IV
Procedimento ordinario

Articolo 7
(Procedimento unico)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze di cui all'art. 2 comma 2 sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell' Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. In caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3, lettera h) del decreto legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettera c), del decreto legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Articolo 8

(Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, anche a seguito dell'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, è avviato dal richiedente entro un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio, pena la decadenza del titolo medesimo, salvo il caso di cui all'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Il termine di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori, di cui al medesimo decreto. Le aree e gli impianti realizzati secondo le modalità previste dal presente articolo non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di inizio dell'attività produttiva, pena la nullità dell'atto di compravendita.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 o alle relative norme regionali di settore, per le quali continua ad applicarsi quanto previsto da tali normative.

CAPO V

Disposizioni comuni

Articolo 9

(Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta

dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Articolo 10

(Chiusura dei lavori e collaudo)

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
 2. c) la trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. 2. Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. 3. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. 4. In conformità al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI Monitoraggio istituzionale

Articolo 11 *(Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico)*

1. I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. Le forme di monitoraggio che comportino il trattamento di dati personali devono essere realizzate nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.

2. I ministri di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispongono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un piano di formazione, in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE, dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto legge.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 12 *(Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione)*

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le seguenti modalità:
 - a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
 - b) in relazione al Capo IV, un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Fino all'entrata in vigore delle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.

3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo, nonché per la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.

4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.

5. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 6, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lett. b).

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.